



COMUNE DI OSASCO

*Città Metropolitana di Torino
Piazza Resistenza, 1*

e-mail: osasco@cert.ruparpiemonte.it

COPIA

Registro Generale n. 13

ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO

N. 11 DEL 20-05-2020

Ufficio: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto: Disciplina temporanea degli orari delle attività di acconciatore ed estetista in vigore dalla data di possibile apertura di tali attività fino al 31 dicembre 2020

L'anno duemilaventi addì venti del mese di maggio, il Responsabile del servizio **MIGLIO Adriano Giovanni**

ORDINA

Il SINDACO

Considerato che, con il D.P.C.M. 11 Marzo 2020, 10 Aprile 2020, 26 Aprile 2020, sono state adottate sull'intero territorio nazionale, misure che, alla fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19", prevedendo la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, tra cui quelle riferite ad acconciatori ed estetisti;

Considerato che la riapertura di tale attività comporterà necessariamente, per il mantenimento del previsto distanziamento sociale, l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento della propria attività, ad esempio in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, di modalità di ricevimento di clienti, ecc....;

Preso atto che, nel corso del periodo di chiusura delle attività a causa dell'emergenza epidemiologica, sono pervenute da parte degli operatori del settore richieste volte a poter disporre di orari di apertura più flessibili, al fine di poter fornire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela, oltre che per consentire più agevoli modalità di organizzazione della propria attività;

Richiamato l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. "Disciplina delle attività di acconciature";

Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di estetista";

Vista la Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e s.m.i. "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista";

Visto il vigente regolamento comunale in merito agli orari di apertura al pubblico dei suddetti esercizi;

DISPONE

Per le motivazioni sopra esposte e limitatamente al periodo che decorre DALLA DATA DI POSSIBILE RIAVVIO DELLE ATTIVITA' E FINO AL 31 DICEMBRE 2020, l'orario di apertura all'utenza degli esercizi di acconciatore ed estetista è stabilito nel modo seguente:

1. Ciascun esercizio, in tutto il Territorio comunale, determina liberamente 1. l'orario di apertura fino a 7 giorni su 7 alla settimana. L'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 07:00 e le ore 22:00, con possibilità di effettuare orario continuato senza interruzione a metà giornata. Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni in corso, è consentita la tolleranza di mezz'ora oltre l'orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d'accesso all'esercizio resti chiusa.
2. Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista nei giorni 25 e 26 dicembre 2020.
3. Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario delle attività praticato.
4. Si ribadisce l'obbligo per il responsabile tecnico di garantire la propria presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, specificando che, nel caso di adozione di un orario di attività esteso, tale presenza possa essere garantita anche attraverso la nomina di più responsabili tecnici.
5. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai CCNL delle categorie interessate.

L'adozione della presente ordinanza comporta la sospensione di quanto disposto precedentemente per il periodo in oggetto, decorso il quale, fatta salva l'emanazione di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, tale ordinanza perderà l'efficacia.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIGLIO Adriano Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-05-2020 al 04-06-2020.

Lì 20-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SILVESTRI Luisa

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MIGLIO Adriano Giovanni